

Con la pubblicazione del Decreto e della Circolare Ministeriale vengono stabilite tempistiche e modalità di presentazione delle istanze di cessazione. La FLC CGIL, critica rispetto alle scadenze troppo ravvicinate, ne chiederà la proroga.

È stata pubblicata dal Ministero dell'Istruzione la [nota 31924 dell'8 settembre 2022](#), concernente le dimissioni volontarie dal servizio del personale della scuola dal 1° settembre 2023, in attuazione del [Decreto ministeriale 238 dell'8 settembre 2022](#). È allegata alla circolare la tabella con l'indicazione dei requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema "misto di calcolo".

## LE SCADENZE

La scadenza per la presentazione delle domande, comprese le istanze di permanenza in servizio ai fini del raggiungimento del minimo contributivo, è fissata al 21 ottobre 2022 per tutto il personale scolastico, a eccezione dei dirigenti scolastici per i quali il termine sarà, come lo scorso anno, il 28 febbraio.

Le stesse tempistiche sono previste per l'eventuale revoca dell'istanza precedentemente inoltrata.

È utile segnalare che il personale in possesso dei requisiti per la pensione anticipata che non abbia ancora compiuto il 65° anno di età può chiedere, sempre entro il 21 ottobre, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.

La circolare non dà indicazioni rispetto all'apertura delle funzioni Polis – Istanze on line, sebbene durante l'informativa sindacale il Ministero dell'Istruzione abbia ipotizzato l'attivazione dal 19 settembre.

### **Ape sociale**

La domanda di cessazione dal servizio per gli aventi diritto all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci può essere presentata, in formato analogico o digitale, entro il 31 agosto 2023.

## COME SI PRESENTANO LE DOMANDE

**DOMANDA DI DIMISSIONI:** salvo specifiche eccezioni, si presentano utilizzando le [istanze online](#). Sul nostro sito è disponibile una [scheda](#) che illustra le procedure da seguire per la registrazione.

La richiesta di dimissioni per pensione anticipata anche quest'anno potrà essere formulata avvalendosi di tre istanze Polis che saranno attive contemporaneamente.

La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione "ordinarie" (anzianità contributiva, opzione donna, dimissioni senza diritto a pensione, personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti); la seconda e la terza conterranno le istanze relative rispettivamente alle cosiddette *quota 100 e quota 102*.

Qualora fossero presentate sia l'istanza "ordinaria" che quella 100 o 102, queste ultime due verranno considerate in subordine alla prima.

Gli interessati al mantenimento in servizio a tempo parziale, sono tenuti ad esprimere l'opzione per la cessazione ovvero per la permanenza a tempo pieno, qualora venissero accertate circostanze ostative all'accoglimento della domanda di part time.

Il personale in servizio all'estero presenta l'istanza all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.

Il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

**DOMANDA DI PENSIONE:** deve essere inviata direttamente all'INPS, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

1. presentazione della domanda online accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
2. presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);

3. presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

**DOMANDA DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO:** si presenta all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale

Il trattenimento in servizio può essere accordato al personale che compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2023 non abbia maturato a quella data l'anzianità contributiva di 20 anni, ma solo quando tale requisito risulti raggiungibile entro i 71 anni.

Il personale impegnato in progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato dal dirigente scolastico al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri.

## COME SI VA IN PENSIONE

Nella tabella allegata alla circolare vengono riepilogati i requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema "misto" di calcolo, ignorando completamente chi dovesse trovarsi nel sistema contributivo puro

### ***Pensione di vecchiaia***

- *per uomini e donne con almeno **20 anni di contributi** (art.24, commi 6 e 7 della L. 214/2011)*  
67 anni al 31 agosto del 2023 d'ufficio  
67 anni al 31 dicembre del 2023 a domanda.
- *per lavoratori e lavoratrici addetti a **mansioni gravose**, per i quali si prevede l'esclusione dall'adeguamento all'aspettativa di vita (art. 1 commi da 147 a 153 legge 205/17)*  
66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2023 a domanda, purchè in possesso di un'anzianità minima contributiva di 30 anni al 31 agosto 2023  
Per tale fattispecie non si applicano le disposizioni del cumulo di cui alla L. 228/2012.

### ***Pensione anticipata (art. 15 D.L. 4/2019 convertito dalla L. 26/2019)***

- *per le donne:* 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva minima entro il 31 dicembre 2023;
- *per gli uomini:* 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva minima entro il 31 dicembre 2023.

**Opzione donna** (art. 1 comma 9 della L. n. 243/2004, come declinata nella legge 26 del 2019 e 234/2021 art. 1 c.94)

- *anzianità contributiva minima 35 anni*
- *età anagrafica 58 anni*

L'assegno pensionistico verrà conteggiato per intero col sistema contributivo. Nella legge di bilancio per il 2023 potrebbero essere rivisti i requisiti di questa opportunità pensionistica, per cui il Ministero dell'Istruzione dovrà fornire adeguata informazione.

I requisiti anagrafici e contributivi devono essere maturati al 31/12/2021, salvo nuove disposizioni nella prossima legge di bilancio.

### ***Quote 100 e 102 (L.26/2019 come modificata dall'art.1 c.87 della L.234/2021)***

- a. requisiti maturati al 31 dicembre 2021
- *anzianità contributiva minima 38 anni*

- *età anagrafica 62 anni.*